



Comune di Rimini
Istituto Musicale "G. Lettimi"
(Pareggiato ai Conservatori di Stato)
Via Cairoli, 44 - 47923 Rimini
Tel. 0544 786385 - Fax 0544 786103

Prot.168982
Rimini, 23 ottobre 2009

**DECRETO DI INDIZIONE DELL' ELEZIONE
DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO DELL'ISTITUTO
MUSICALE PAREGGIATO "GIOVANNI LETTIMI" - RIMINI**

IL DIRETTORE

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 di approvazione del Regolamento concernente i criteri di esercizio dell'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della superiore legge;

Visto il Decreto Ministeriale AFAM-MIUR n. 73 del 20/10/2008 che approva lo Statuto di questo Istituto;

Visto l'articolo 23 dello Statuto, concernente i criteri di elezione dei Docenti componenti il Consiglio Accademico;

Visto il regolamento elettorale approvato dal Collegio Docenti;

Considerato che è necessario, ai sensi dello Statuto e del D.P.R. n. 132, indire le elezioni dei Docenti componenti il Consiglio Accademico per il triennio accademico 2009 - 2012;

DECRETA

1. Sono indette le elezioni per la nomina dei Docenti componenti il Consiglio Accademico dell'Istituto Musicale Pareggiato "Giovanni Lettimi" di Rimini per il triennio accademico 2009 - 2012. Le modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle operazioni elettorali sono quelle previste dallo Statuto e dal Regolamento per l'elezione dei Docenti componenti il Consiglio Accademico.

2. La procedura, nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento, seguirà la seguente tempistica:

- 09/11/09 entro le ore 12,00 dovranno pervenire alla Segreteria dell'Istituto "Giovanni Lettimi" – pena decadenza - le candidature corredate dal curriculum sottoscritto dai candidati;
- 10/11/09 dalle ore 10,00 saranno disponibili in visione presso l'ufficio di Segreteria i curricula resi sotto forma di autocertificazione ed allegati alla proposta di candidatura attestanti il possesso dei titoli per l'ammissibilità;
- 10/11/09 dalle ore 10,00 pubblicazione degli aventi diritto al voto da parte della Segreteria;
- 10/11/09 il Direttore nomina con atto scritto la Commissione e il Seggio Elettorale composti da tre membri più un membro supplente indicati dal Collegio Docenti;
- 11/11/09 entro le ore 12,00 la Commissione elettorale verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle candidature;
- 11/11/09 dalle ore 12,00 le candidature ammesse e i relativi curricula saranno affissi all'albo dell'Istituto fino alla chiusura delle operazioni elettorali;
- 16/11/09 entro le ore 10,00 è possibile presentare ricorsi;
- 16/11/09 dalle ore 11,00 la Commissione elettorale verifica i ricorsi eventualmente presentati;
- 16/11/09 entro le ore 15,00 viene pubblicato all'Albo dell'Istituto l'eventuale nuovo elenco delle candidature e degli aventi diritto al voto;
- 23/11/09 ore 11,30 presentazione delle candidature al Collegio dei Docenti;
- 23/11/09 dalle ore 12,00 alle ore 17,00 prima votazione;
- 23/11/09 dalle ore 17,00 o appena terminate le operazioni di voto, inizia lo spoglio delle schede e conseguente pubblicazione all'Albo dell'Istituto del risultato elettorale o dell'indizione della seconda votazione;
- 24/11/09 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 eventuale seconda votazione;
- 24/11/09 dalle ore 13,00, o appena terminate le operazioni di voto, inizia lo spoglio delle schede e conseguente pubblicazione all'Albo dell'Istituto del risultato elettorale o dell'indizione delle ulteriori votazioni previste dall'art.7, comma 8 del Regolamento per le elezioni dei Docenti componenti il Consiglio Accademico;
- entro il 23/12/09 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 eventuale ulteriore votazione; entro lo stesso giorno di cui sopra dalle ore 13,00, o appena terminate le operazioni di voto, inizia lo spoglio delle schede e conseguente

pubblicazione all'Albo dell'Istituto del risultato elettorale.

Copia del presente decreto viene affissa all'Albo, pubblicata sul sito dell'Istituto e inviata al Comune di Rimini e alla Direzione Generale AFAM del MIUR.

Il direttore
Enrico Meyer



Comune di Rimini
Istituto Musicale "G. Lettini"
(Pareggiato ai Conservatori di Stato)
Via Cairoli, 44 - 47923 Rimini
Tel. 0541 786385 - Fax 0541 786403

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO DELL'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO "GIOVANNI LETTINI" - RIMINI

Articolo 1

(Indizione delle elezioni e presentazione delle candidature)

1. Il presente regolamento disciplina le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico dell'Istituto Musicale Pareggiato "Giovanni Lettini" di Rimini.
2. Le elezioni avranno luogo presso la sede dell'Istituto in Rimini, via Cairoli n.44.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica almeno una volta ogni triennio accademico con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
4. Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria dell'Istituto "Giovanni Lettini" entro il termine indicato nel decreto d'indizione, pena decadenza, corredate dal curriculum. Non saranno accettate candidature pervenute tardivamente, ancorché spedite nei termini.

Articolo 2

(Elettorato passivo)

1. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, i docenti eletti nel Consiglio Accademico sono eletti fra i docenti di ruolo dell'Istituzione in possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. h, della Legge 508/99. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto Regolamento, i candidati al Consiglio Accademico devono:
 - a) far parte dell'organico dell'Istituto;
 - b) avere una continuità didattica almeno triennale;
 - d) avere effettuato attività di ricerca e produzione artistica;
 - e) avere esperienza organizzativa.

2. Il possesso dei requisiti di ammissibilità delle candidature deve essere attestato da un curriculum reso sotto forma di autocertificazione. Tale documentazione, depositata e protocollata presso gli uffici di Segreteria, sarà disponibile in visione agli aventi diritto al voto.

Articolo 3 (Elettorato attivo)

1. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, l'elettorato attivo per l'elezione dei docenti nel Consiglio Accademico compete ai docenti e agli accompagnatori al pianoforte dell'Istituto, con contratto a tempo indeterminato e determinato su cattedre e posti vacanti.
2. La Segreteria dell'Istituto provvederà almeno sette giorni prima delle elezioni a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto che sarà affisso all'albo dell'Istituzione.
3. Eventuali irregolarità riscontrate nell'elenco degli aventi diritto al voto (mancata inclusione nell'elenco stesso di un avente diritto al voto ovvero inclusione di un soggetto non titolare di elettorato attivo) sono segnalate alla Commissione elettorale dal settimo al terzo giorno antecedente la data delle elezioni.
4. La Commissione provvede con atto scritto alla modifica e/o integrazioni dell'elenco, ove necessario, con pubblicazione all'Albo dell'Istituto.

Articolo 4 (Commissione elettorale e Seggio elettorale)

1. Il Collegio dei Docenti elegge al suo interno tre membri, e un membro supplente, che costituiranno la Commissione elettorale ed il conseguente Seggio elettorale.
2. Entro sette giorni dalla data indicata per le elezioni, il Direttore in carica provvede con atto scritto alla nomina della Commissione elettorale e del Seggio elettorale.
3. La Commissione elettorale svolgerà anche la funzione di Commissione di seggio elettorale, nominando al suo interno il Presidente e il Segretario.
4. La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto. Ha inoltre il compito di assicurare il funzionamento del Seggio elettorale e di redigere il verbale delle operazioni di voto.
5. La Commissione provvede ai seguenti adempimenti:
 - a) acquisisce l'elenco degli elettori e dei candidati;
 - b) stabilisce l'ammissibilità delle candidature, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
 - c) esamina gli eventuali ricorsi, l'esito degli stessi verrà comunicato e pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo;
 - d) predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - e) predispone la scheda elettorale contenente, in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati ammessi alla tornata elettorale con a fianco una casella.

- f) assicura il funzionamento del seggio;
 - g) provvede immediatamente a decidere sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.
6. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice.
 7. I componenti della Commissione elettorale e Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura.

Articolo 5 (Schede elettorali)

1. Tutte le schede elettorali debbono essere vidimate con il timbro dell'Istituto e firmate dal Presidente del Seggio Elettorale.
2. Ogni scheda conterrà i nominativi dei candidati in ordine alfabetico con, a fianco, una casella bianca.
3. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e firmate dai componenti dal seggio elettorale.

Articolo 6 (Modalità di voto)

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. All'elettore viene consegnata una sola scheda elettorale.
3. L'elettore può esprimere fino a quattro preferenze contrassegnando le caselle poste a fianco dei nominativi dei candidati o contrassegnando i nominativi stessi che si intendono votare.
4. Sono ritenute nulle le schede sulle quali siano espresse più di quattro preferenze ovvero rechino segni ulteriori rispetto all'espressione di voto.
5. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza di voto.
6. La scheda votata deve essere ripiegata e inserita dallo stesso elettore nell'apposita urna.

Articolo 7 (Modalità di elezione)

1. La Commissione del Seggio elettorale procede allo spoglio delle schede immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. Le operazioni elettorali sono riassunte nell'apposito verbale.

3. Il quorum per la validità delle elezioni è costituito dai due terzi degli aventi diritto al voto.
4. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto per la validità della elezione, si procede il giorno seguente ad una seconda votazione nella quale il quorum è fissato al 50% più 1 degli aventi diritto al voto.
5. Per essere eletti i candidati devono comunque conseguire un numero di preferenze personali non inferiore al 10% dei votanti arrotondato alla cifra intera superiore.
6. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide.
7. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio presso l'Istituto e, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.
8. Nel caso non dovessero risultare eletti tutti i componenti docenti o venissero per qualsiasi motivo a mancare uno o più docenti, verranno indette elezioni suppletive entro i 30 giorni successivi. In tal caso, ogni elettore potrà esprimere il proprio voto indicando un numero massimo di preferenze pari al 50% più uno arrotondato al numero superiore dei posti resisi disponibili.
9. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non utilizzate e il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati, timbrati e firmati da tutti i componenti del seggio.

Articolo 8 (Ricorsi)

1. Eventuali ricorsi possono essere presentati entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione all'Albo dell'Istituto dei risultati elettorali.
2. In presenza di ricorsi il Direttore in carica riconvoca la Commissione elettorale per l'esame degli stessi entro due giorni lavorativi dal ricevimento. La Commissione elettorale vaglia i ricorsi e pubblica all'Albo dell'Istituto le decisioni al riguardo entro il giorno successivo.

Art. 9 (Proclamazione degli eletti nel Consiglio Accademico)

1. Al termine dello scrutinio il Presidente del Seggio elettorale, preso atto del risultato delle elezioni, procede alla proclamazione dei docenti eletti nel Consiglio Accademico affiggendo i risultati all'Albo dell'Istituto.

Articolo 10 (Nomina del Consiglio Accademico)

1. Il Consiglio Accademico eletto viene nominato con decreto del Direttore a conclusione delle operazioni di elezione della componente docente e studentesca.

Articolo 11
(Incompatibilità)

1. Non possono far parte del Consiglio Accademico i docenti componenti del Consiglio di amministrazione e i componenti della R.S.U. dell'Istituto.

Articolo 12
(Decadenza)

1. Gli eletti decadono in caso di dimissioni o di incompatibilità.

Articolo 13
(Norme finali)

1. Il presente Regolamento è approvato dal Collegio dei Docenti, pubblicato all'Albo dell'Istituto e sul relativo sito web ed è inviato al Comune di Rimini e al MIUR-AFAM. Esso fa parte integrante del Regolamento generale di cui all'art. 13 dello Statuto.